

(N. 68)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1948

Determinazione del prezzo per il grano selezionato da seme rimasto invenduto e conferito ai Granai del popolo ed assunzione a carico dello Stato del relativo onere.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di recare un ulteriore apporto alla disponibilità di grano occorrente per il fabbisogno alimentare del Paese, durante la campagna cerealicola 1947-1948, fu autorizzata la corresponsione, a favore delle Ditte selezionatrici, di maggiori prezzi sulle rimanenze di grano tenero e duro selezionato, non utilizzate per le semine e conferite ai Granai del popolo.

Poichè la decisione adottata ha già avuto pratica attuazione, occorre ora regolarizzarla mediante l'emanazione dell'apposita norma legislativa, con la quale, oltre i prezzi, vengono fissate le modalità cui le Ditte selezionatrici

debbono attenersi per poter beneficiare del maggior prezzo concesso.

Con apposita disposizione, si stabilisce, altresì, che la differenza tra i prezzi suddetti ed i prezzi base a suo tempo fissati rispettivamente per il grano tenero e duro di raccolto 1947, viene assunta dallo Stato, che provvederà a liquidarla in sede di liquidazione finale dell'onere derivante dalla gestione dei Granai del popolo per la campagna 1947-1948, in dipendenza del mantenimento del prezzo politico del pane e della pasta.

Il relativo disegno di legge viene ora sottoposto all'esame del Senato della Repubblica, che si confida vorrà approvarlo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per il grano selezionato da seme della campagna 1947-1948 rimasto invenduto e conferito dalle Ditte selezionatrici ai Granai del popolo vengono fissati i seguenti prezzi:

lire 6.500 al quintale per grani teneri,
lire 7.000 al quintale per grani duri
provenienti da partite acquistate e selezionate
nella stessa provincia di produzione;

lire 7.500 al quintale per grani teneri,
lire 8.000 al quintale per grani duri
provenienti da partite importate da altre provincie.

Art. 2.

All'atto del conferimento ai Granai del popolo le Ditte selezionatrici conferenti debbono produrre una dichiarazione del locale Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura, dalla quale risulti che i quantitativi conferiti sono costituiti effettivamente da residui invenduti di grano da seme selezionato.

Per i residui di grano da seme selezionato importato da altre provincie le Ditte conferenti debbono esibire i documenti di origine al locale Ufficio statistico economico dell'agricoltura che ne rilascia conforme dichiarazione.

Art. 3.

La differenza tra i prezzi indicati nell'articolo 1 e quelli base di conferimento fissati con la tabella pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1948 per il grano tenero e duro di raccolto 1947 viene assunta a carico dello Stato e sarà liquidata con tutti gli altri oneri derivanti dalla gestione della campagna cerealicola 1947-1948 per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.